

Allegato "B" al n. 23376 di Raccolta

STATUTO AIESEC ALUMNI ITALIA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 E' costituita ai sensi dell'art. 18 della Costituzione e dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione denominata "AIESEC ALUMNI ITALIA".

L'Associazione ha sede legale a Milano, Via Montepulciano n. 17. Possono essere istituite sedi secondarie e rappresentanze in Italia e all'estero.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO

1.1 L'Associazione è apolitica e aconfessionale e persegue finalità di diffusione dei valori di AIESEC favorendo il mantenimento e lo sviluppo di relazioni di amicizia e di collaborazione fra i Suoi Soci. Non ha scopo di lucro.

1.2 Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. organizzare incontri ed eventi tra gli Alumni al fine di diffondere i valori di AIESEC;
- b. favorire lo scambio di esperienze fra gli Alumni;
- c. fornire sostegno, anche materiale, ai progetti di AIESEC ITALIA e dei Comitati Locali italiani, in tutte le occasioni in cui AIESEC vorrà sollecitare la partecipazione e l'intervento diretto degli Alumni;
- d. contribuire alla visibilità e al prestigio di AIESEC, sia a livello nazionale che internazionale, anche attraverso premi e benemerenze;
- e. realizzare servizi esclusivi destinati agli Alumni;
- f. promuovere progetti e attività con finalità sociali definiti dall'Organo di Gestione.

L'Associazione potrà inoltre ai fini del conseguimento dello scopo associativo acquisire, locare e cedere beni mobili e immobili; istituire, nell'ambito del proprio patrimonio, fondi il cui reddito sia destinato a specifiche attività coerenti con lo scopo sociale; più in generale svolgere ogni e qualsiasi attività che sia ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - AMBITO DI ATTIVITA'

3.1 L'Associazione potrà svolgere la propria attività sia in Italia sia all'estero.

3.2 L'Associazione potrà aderire, affiliarsi, consorziarsi, collaborare e sviluppare relazioni con altre associazioni similari.

ART. 4 - DURATA

4.1 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 5 - SOCI

5.1 I Soci sono distinti in:

- a. Ordinari, con diritto di voto in Assemblea;
- b. Sostenitori, con il solo diritto di partecipazione e intervento all'Assemblea ma non di voto.

5.2 La qualifica di Socio Ordinario è riservata a coloro che hanno collaborato attivamente alle attività di AIESEC e sono in regola con il pagamento della quota annuale.

5.3 Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, pur non avendo collaborato attivamente con AIESEC, desiderano collaborare alle finalità dell'Associazione.

5.4 I Soci si impegnano a rispettare lo Statuto dell'Associazione e versano

ogni anno una quota associativa. Per i Soci Ordinari l'ammontare della quota è fissato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Sostenitori contribuiscono all'Associazione secondo modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo. I membri di AIESEC, che usciti dall'Associazione, facciano richiesta di aderire ad AIESEC ALUMNI ITALIA sono esonerati dal pagamento della quota associativa fino a tutto l'anno solare in cui compiono 26 anni di età.

5.5 La qualità di Socio Ordinario si perde per:

- dimissioni del Socio;
- morosità nel pagamento della quota associativa;
- espulsione in caso di comportamento lesivo nei confronti dell'Associazione;
- decesso del Socio.

Per i Soci Sostenitori, persona fisica o giuridica, il Consiglio Direttivo delibera sulla eventuale decadenza del Socio.

ART. 6 - ORGANI E STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

6.1 Gli Organi dell'Associazione sono:

- a. Assemblea dei Soci;
- b. Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 7 membri ad un massimo di 16 membri eletti, tra i quali il Presidente, ed eventuali Vice Presidenti con deleghe specifiche;
- c. il Collegio dei Probiviri, composto da 3 membri;
- d. Senior Advisors, nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

7.1 L'Assemblea dei Soci è l'Organo deliberante dell'Associazione.

7.2 L'Assemblea dei Soci si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno su convocazione del Consiglio Direttivo e può essere convocata in caso di richiesta motivata di almeno 1/5 dei Soci Ordinari,

7.3 L'Assemblea dei Soci ordinaria, in prima convocazione, richiede il quorum costitutivo della metà degli associati e il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione non richiede alcun quorum costitutivo e richiede il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti. Si pronuncia in particolare per:

- a. approvare il bilancio annuale;
- b. eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente del Consiglio Direttivo;
- c. eleggere il Collegio dei Probiviri;
- d. nominare i Senior Advisors;
- e. deliberare su proposte e argomenti posti all'ordine del giorno.

I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri hanno durata triennale. E' fatta salva la possibilità di ciascuna Assemblea di imporre il termine mandato del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, anche prima del termine triennale e di eleggere nuove cariche. Tale delibera può essere posta all'ordine del giorno, su richiesta di almeno 3 Soci al Presidente dell'Assemblea.

7.4 L'Assemblea dei Soci straordinaria in prima convocazione richiede il quorum costitutivo della metà dei soci e il quorum deliberativo dei due terzi

degli intervenuti; in seconda convocazione non richiede il quorum costitutivo e delibera a maggioranza qualificata di 2/3 dei voti più uno. L'Assemblea Straordinaria delibera in merito:

- a. alle modifiche dello Statuto;
- b. allo scioglimento dell'Associazione ed alla nomina del liquidatore.

7.5 L'Assemblea può essere convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta almeno quindici giorni prima della data stabilita, anche via posta elettronica e pubblicazione sul sito internet, a tutti i Soci Ordinari e Sostenitori: l'avviso deve contenere oltre all'ordine del giorno anche l'indicazione della data e del luogo di svolgimento dell'Assemblea.

7.6 Ad ogni Socio Ordinario presente in Assemblea spetta un voto.

ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1. Il Consiglio Direttivo:

- a. assolve funzioni di rappresentanza, indirizzo e di controllo dell'attività dell'Associazione;
- b. indica le linee guida del programma annuale e ne controlla la realizzazione;
- c. assolve agli obblighi di convocazione dell'Assemblea dell'Associazione e ne propone l'ordine del giorno;
- d. approva il progetto di bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea;
- e. può costituire specifici gruppi di lavoro, anche temporanei, necessari a promuovere l'attività associativa;
- f. nomina uno o più Vice Presidenti, attribuendone le deleghe;
- g. nomina il Tesoriere, attribuendone le deleghe;
- h. delibera su deleghe e qualsiasi norma coerente con il presente Statuto utile per gestire l'attività associativa.

ART. 9 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- a. ha la rappresentanza dell'Associazione;
- b. promuove e coordina l'attività dell'Associazione, assicurando il funzionamento in piena collaborazione con gli altri Organi dell'Associazione;
- c. propone al Consiglio Direttivo temi di particolare rilevanza su cui sviluppare l'attività associativa e le deleghe da attribuire;
- d. convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, assicurandosi che si riunisca almeno due volte l'anno.
- e. è responsabile dello sviluppo della membership dell'Associazione;
- f. gestisce i rapporti dell'Associazione con i terzi, sia in ambito nazionale che internazionale, in particolare con AIESEC ALUMNI INTERNATIONAL;
- g. mantiene rapporti con il Comitato Nazionale di AIESEC ITALIA.

ART. 10 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

10.1. Al Collegio dei Probiviri sono demandate le controversie sull'interpretazione ed applicazione del presente Statuto nonché eventuali controversie tra i Soci o tra Soci e l'Associazione ovvero i suoi Organi, ivi compresa l'esclusione del Socio.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

ART. 11 - SENIOR ADVISORS

11.1 I Senior Advisors eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio

Direttivo, scelti tra gli Alumni che si sono distinti per il particolare impegno dedicato all'Associazione, supportano il Consiglio Direttivo e le attività dell'Associazione.

11.2 I Senior Advisors, una volta nominati, decadono dalla nomina per dimissioni volontarie o per decesso ovvero per le cause di incompatibilità previste dal codice civile.

ART. 12 - PATRIMONIO

12.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b. da eventuali fondi riserva costituiti con le eccedenze di bilancio espressamente destinate ad incremento del patrimonio.

ART. 13 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

13.1 L'Assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza qualificata dei due terzi più uno, nominando il liquidatore. Questi deve devolvere il saldo attivo netto del bilancio di liquidazione a favore di AIESEC ITALIA.

ART. 14 - NORME FINALI

14.1 L'esercizio sociale ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

14.2 Tutti gli atti assembleari dell'Associazione sono di pubblica visione.

F.to: Salvatore Lombardo, Carmelo Gambacorta Notaio.